SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 568/2016

UDIENZA DEL

05/12/2016 ore 09:00

N° 142

PRONUNCIATA IL:

0 5 DIC. 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

0 1 MAR. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO TRIBUTARIO

- Giovanni Calleo -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **BERGAMO** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**OLDI**	**PAOLO**	**Presidente**
☐	**RUSTICO**	**GIOVAN BATTISTA**	**Relatore**
☐	**SAIA**	**GIUSEPPE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 568/2016
  depositato il 29/07/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° R 019R01920160009079757000 IVA-ALTF 2012
  contro:
  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° R 019R01920160009079757000 IVA-ALTF 2012
  contro:
  AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

in qualità di LIQUIDATORE

difeso da:
ANESA MARCO
C/O ST. MAZZUCOTELLI
TIRABOSCHI 48 24121 BERGAMO BG

DIRITTI ERARIALI DI € 1,50 RISCOSSI CON MARCHE DA BOLLO APPLICATE SULL'ISTANZA.

FATTO E DIRITTO

Al termine dell'iter previsto dalla legge fallimentare (24/09/2015) il Tribunale di Bergamo ha emesso il Decreto di omologazione del Concordato Preventivo n. 48/2014 proposto da [redacted] (già [redacted]. Il ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale presentato dalla società, in data 20/02/2015, includeva una relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa che esponevano la sussistenza dei debiti verso l'Erario, ma non riportava l'asserito debito Iva relativo all'anno 2012 di € 515.740,39 di cui la società è venuta a conoscenza solo il successivo 13 maggio 2016, dopo il ricevimento del ruolo da parte dell'Agente della Riscossione Equitalia Nord S.p.A. Debito che è stato confermato, dopo le necessarie verifiche, nella Relazione del professionista (c.d. Attestatore), ex art. 161, 3° comma, L.F., allegata al ricorso per l'ammissione alla procedura di c.p., nonché nella Relazione del Commissario Giudiziale redatta ai sensi dell'art. 172 L.F. , che in occasione della dichiarazione di credito richiesta dal Liquidatore Giudiziale all'Agente per la riscossione, produceva un estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale n. R 019R0192016000907975700O 0, di complessivi € 734.491,45, formata dal citato debito Iva di € 515.740,39 oltre interessi di € 80.990,83 e tributi diversi già noti e dovuti.

La società "[redacted]", con ricorso notificato in data 11 luglio 2016, ha impugnato il citato ruolo dell'anno 2016, che riportava un debito Iva di € 515.740,39 per l'anno 2012 e con esso la cartella esattoriale n. R019R019216000907975700O 0 non notificata, limitatamente all'incorporato ruolo del quale la Società è venuta a conoscenza, in data 13 maggio 2016 a mezzo posta elettronica, in occasione della dichiarazione di credito presentata dall'Agente della Riscossione. La società ricorrente, ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento n. 019 2016 0009079757, con cui la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, ha richiesto il pagamento del debito Iva relativo all'anno 2012, trasferito dalla [redacted] alla controllante "[redacted] SpA", ai sensi dell'art. 73, terzo comma, del dpr n. 633/1972 e disciplinato dal D.M. 13/12/1979, n. 11065 (Iva di Gruppo) e non pagato. Cartella di pagamento, che all'epoca della presentazione del ricorso non risultava essere stata emessa, essendo stata notificata al contribuente, successivamente alla presentazione del ricorso e precisamente in data 5 agosto 2016.

La società ricorrente ritenendo tali atti totalmente illegittimi, ha proposto ricorso eccependo, in via pregiudiziale ed assorbente, la nullità degli atti impugnati per violazione del principio della correttezza del procedimento di formazione della pretesa

tributaria e/o illegittimità della metodologia di controllo eseguita, oltre che per difetto di motivazione, mancanza del contenuto minimo e violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente. Ha eccepito, inoltre, in via subordinata altre motivazioni, quali la mancanza di sottoscrizione del titolare dell'ufficio e mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancanza di adeguate informazioni inerenti le modalità di calcolo degli interessi. Ha, infine, chiesto nel merito l'estinzione dell'obbligazione tributaria e la conseguente violazione del divieto di doppia imposizione.

In data 23/11/2016, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio presentando controdeduzioni dirette, in via preliminare, a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché opposto avverso la dichiarazione di credito, formulata da Equitalia Nord S.p.A. nel procedimento di concordato preventivo ed, in via principale, a rigettare il ricorso nel merito perché infondato.

L'Agenzia, ha insistito sull'evidenza che il contribuente ha proposto ricorso senza aver atteso la notificazione della cartella, ma solamente dopo aver ricevuto la sola comunicazione della dichiarazione di credito dall'Agente della Riscossione, che ex art. 90 del Dpr 602/73, compie sulla base del ruolo, sostenendo che tale dichiarazione di credito - emessa nell'ambito di un procedimento civile di concordato - non sia un atto impugnabile. Ha, comunque, contestato, per mero tuziorismo difensivo, quanto opposto nel ricorso introduttivo dalla società ricorrente, evidenziandone l'infondatezza.

In particolare avendo riguardo all'estinzione tributaria, ha evidenziato che in realtà il pagamento non è mai avvenuto e [redacted] liq.) rimane responsabile in solido nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13/12/1979. Ha, inoltre, contestato che non risulta corretto sostenere che, con la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, il debito Iva per l'anno 2012, gravi due volte sulla [redacted] perché quest'ultima è obbligata in solido per il pagamento dell'imposta da parte della capogruppo e non si libera del proprio debito con un semplice trasferimento dello stesso alla controllante.

Nel corso della pubblica udienza, la Commissione sentito l'Ufficio e il difensore del ricorrente, che eccepisce la tardività della costituzione dell'Ufficio, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, evidenzia che la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto alla difesa della altre parti. Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica le parti del processo. Infatti, in base al

disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l'esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente.

Passando all'esame del ricorso nel merito, la Commissione, rileva che risulta inammissibile, in quanto l'atto opposto non risulta caratterizzato dalla tipicità degli atti indicati nell'art. 19 del citato D.Lgs. 546/1992. Il diritto tributario, infatti è caratterizzato, tra l'altro, dalla tipicità degli atti che un Ente impositore può porre in essere. Ogni atto è espressione dell'esercizio di un potere assegnato da una norma che ne individua presupposti ed effetti. Peraltro, in questo settore dell'ordinamento la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal momento che l'azione della pubblica amministrazione è ampiamente regolata dal principio di stretta legalità. In questo contesto, chiaramente, non può risultare un atto impugnabile la dichiarazione di credito, oggetto del presente ricorso - emessa nell'ambito di un procedimento civile di concordato, restando l'atto con cui l'Agenzia porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa essere, invece, la cartella di pagamento, che risulta notificata in data 5/08/2016, dopo la proposizione del ricorso.

Risulta, pertanto, essere la cartella di pagamento l'atto che la società aveva l'onere di impugnare, ma che non ha impugnato, entro i termini di legge, nemmeno con motivi aggiunti all'interno del presente giudizio.

La Commissione ritiene, pertanto, il presente ricorso inammissibile e conseguentemente la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto, definitivi per mancata impugnazione.

La particolare problematica e la complessità degli argomenti in contenzioso, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Bergamo, 5 dicembre 2016

Il Giudice estensore

(Giovan Battista Rustico)

Il Presidente

(Paolo Oldi)